# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^ LEGISLATURA - [^ DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

# COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

29.

# RESOCONTO

# DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 1º LUGLIO 1942-XX

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGI

# INDICE Pag. Disegni di legge (Discussione e approvazione): Conversione in legge del Regio decretolegge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, contenente nuove norme sulle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti. (Modi-231 ficato dal Senato) (1873-B) . . . . . PIRELLI, Relatore. Provvidenze a favore della sericoltura per il triennio 1942-45. (Approvato dal Senato) (2039) . . . . . . . . . . . . . . 232 AGOSTINI. Relatore. **Disegno di legge** (Discussione e rinvio): Conversione in legge del Regio decretolegge 18 maggio 1942-XX, n. 617, concernente la disciplina dell'utilizzazione delle torbiere (2041) . . . . . VASELLI, Relatore - CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Lissia, Sottosegretario di Stato per le finanze, Tredici, Presidente.

# La riunione comincia alle 11.30.

(Sono presenti il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia, e il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Cianetti).

PRESIDENTE comunica che è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Virdia, e che sono in congedo ordinario i Consi-

glieri nazionali: Cornelli, Curatulo, Donegani, Farina Cini, Gazzotti, Marinotti, Menegozzi, Montagna, Puppini, Rocca Agostino e Scarfiotti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CALVETTI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, contenente nuove norme sulle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti. (Modificato dal Senato). (1873-B)

PIRELLI, Relatore, osserva che alcuni degli emendamenti apportati dal Senato al disegno di legge, che era già stato approvato dalla Commissione, hanno carattere formale, come per esempio quelli concernenti in vari articoli, le denominazioni dei Ministri per le finanze, per le corporazioni ecc. e non delle finanze, delle corporazioni, ecc. Questi emendamenti possono essere accettati senz'altro, sebbene praticamente si usi nei Ministeri e nelle leggi l'una e l'altra forma.

Ricorda che l'articolo unico approvato dalla Camera aveva la seguente dizione:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, concernente nuove norme sulle aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, appartenenti a

persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti, ecc. ».

Il Senato ha modificato nelle prime righe la parola: « concernente » nell'altra « contenente », e nelle righe successive, come anche nel titolo, ha tolto la parola: « prevalenti », perchè non sempre si tratta di interessi prevalenti. Il disegno di legge riguarda tanto il sindacato che il sequestro, e nel caso del sindacato non occorre che gli interessi siano prevalenti.

L'articolo 2, ultimo comma, diceva:

« Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 351 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, rifiuta di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 3000, e, se dà informazioni mendaci, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 a lire 6000 ».

Il Senato ha tolto l'inciso: « fuori dei casi preveduti dall'articolo 351 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415 », che è veramente pleonastico.

Nell'articolo 3, primo comma, il Senato ha sostituito la parola: « amministrazione » con quella di: « gestione ».

Gli ultimi due alinea dell'articolo 8 si richiamavano, in materia fallimentare, al Codice di commercio, che ha cessato di aver vigore; e così dicevano:

"La sentenza rende applicabili le disposizioni degli articoli 707, secondo comma, 708, 709, 710 e 711 del Codice di commercio, dell'articolo 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930-VIII, n. 995, nonchè le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare.

« Si applicano, per quanto riflette le opposizioni alla sentenza, le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933 ».

Giustamente il Senato vi sostituisce il seguente alinea unico:

« Si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267, sulla disciplina del fallimento e del concordato preventivo », richiamandosi alla nuova legge.

Nello stesso articolo 8, il comma 6 del disegno di legge diceva:

« Quando la liquidazione è ordinata per il motivo di cui al primo comma, l'attivo netto della liquidazione deve anzitutto erogarsi nel pagamento dei crediti con diritto di prelazione e il resto deve essere ripartito fra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti ».

Il Senato l'ha sostituito col seguente comma, aggiungendovi una precisazione che può essere opportuna:

« Quando la liquidazione è ordinata per il motivo di cui al primo comma, o quando, pur essendo ordinata per i motivi di cui al secondo comma, venga accertato lo stato di insolvenza dell'azienda, l'attivo netto della liquidazione deve anzitutto erogarsi nel pagamento dei crediti con diritto di prelazione e il resto deve essere ripartito fra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti ».

L'articolo 24 del disegno di legge diceva: « Il Governo del Re è autorizzato a emanare norme integrative ed esecutive del presente decreto rispettivamente ai sensi degli articoli 3, n. 1, e 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

Il Senato ha tolto le parole: « ed esecutive » e: « rispettivamente » ed ha soppresso la citazione dell'articolo 1, n. 1, sicchè l'articolo suona così:

« Il Governo del Re è autorizzato a emanare norme integrative del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

Ritiene che tutte queste modificazioni possano essere approvate.

PRESIDENTE apre la discussione sull'articolo unico modificato.

(E approvato).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (Vedi Allegato).

# Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore della sericoltura per il triennio 1942-45. (Approvato dal Senato). (2039)

AGOSTINI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame conferma l'attenzione con cui il Governo fascista segue l'andamento di una delle principali produzioni nazionali, che interessa tanto il settore agricolo quanto quello industriale e che assicura alla Nazione una imponente partita di scambio con l'estero.

Basta infatti ricordare che il raccolto bozzoli del 1941 ha rappresentato per l'agricoltura un introito superiore ai 600 milioni di lire, che le spese di trasformazione in filato di seta di questo raccolto rappresentano una cifra dell'ordine di 180-200 milioni di lire, e che l'esportazione di filati e tessuti di seta,

per la massima parte diretta in Germania, rappresenta più dell'80 per cento dell'intera produzione.

Il nuovo provvedimento costituisce il seguito di altri provvedimenti precedenti a favore della sericoltura e particolarmente di quello adottato per un quinquennio nel 1937 e che scade con l'anno in corso.

I primi provvedimenti, adottati nel 1932 e fino al 1936, pur avendo grande importanza e pur avendo esercitato la loro benevola influenza, non presentavano quelle caratteristiche di continuità che sono indispensabili nei confronti di una produzione che non si improvvisa annualmente, ma che anzi necessita di apprestamenti da predisporre tempestivamente, e di tranquillità e stabilità per impostare e svolgere piani di produzione e miglioramenti a scadenza necessariamente lunga.

Nelle circostanze attuali, mentre la vigile opera dello Stato si estende sempre maggiormente nei più diversi settori della produzione, agricola e industriale, per incitarli, regolarli e controllarli ai fini supremi della guerra, non era pensabile che lo Stato si disinteressasse della produzione serica, e la abbandonasse a se stessa proprio quando essa sta dimostrando la sua indispensabilità anche per impieghi strettamente bellici.

Il nuovo provvedimento segue nelle sue linee generali quello che viene a scadere nell'anno in corso e che, durante il quinquennio, si è dimostrato aderente allo scopo.

Le principali modificazioni che vi figurano sono state suggerite dalla esperienza di questi ultimi anni e tengono conto delle osservazioni che ebbe a fare l'Ente nazionale serico che è incaricato di dare applicazione a questi provvedimenti; e sono le seguenti:

1º) all'articolo 1, terzo comma, viene disciplinato il prelievo dei campioni di bozzoli e la loro filatura, allo scopo di evitare che attraverso queste operazioni una parte del prodotto sfugga all'ammasso obbligatorio;

2º) all'articolo 4, viene stabilito che il ricavo per i bozzoli bianchi, dei quali si intende incrementare la produzione, che è tuttora in fase sperimentale, non potrà, in ogni caso, risultare inferiore a quello base stabilito per decreto ministeriale, demandando all'Ente nazionale serico di integrare l'eventuale minor prezzo raggiunto;

3º) all'articolo 7, viene chiarito con quali criteri di massima dovrà essere fissato, dall'apposito Comitato, il valore rappresentativo di quello medio internazionale della seta tratta greggia semplice agli effetti della de-

terminazione dell'eventuale quota di integrazione.

I concetti di questo articolo ripetono quelli della legge 15 gennaio 1942-XX, n. 159 (con la quale venne modificata la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517), dopo la chiusura della Borsa Sete di Nuova York;

4°) all'articolo 13, viene introdotto il principio della prescrizione delle quote di integrazione delle quali non riesca possibile la liquidazione per mancata presentazione entroi termini fissati della documentazione.

Trattasi di una disposizione che non figurava nei provvedimenti precedenti, e che è necessaria ad evitare ritardi ed abusi.

È opportuno rilevare che, mentre nel periodo antecedente alla guerra, nell'applicazione dei provvedimenti in vigore lo Stato ebbe a sostenere un aggravio sensibile per conservare una base remunerativa alla produzione sericola, invece dall'inizio della guerra, in seguito alla chiusura di altri mercati di produzione, questo aggravio è cessato.

È quindi da prevedersi che anche l'applicazione del nuovo provvedimento, che dei precedenti conserva l'impostazione, non porterà aggravi sensibili al bilancio dello Stato, e si risolverà piuttosto in una benefica e necessaria azione di controllo e direzione tanto nei confronti dell'economia interna quanto nei confronti dell'esportazione.

Propone che il disegno di legge sia approvato senza modifiche.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 18 maggio 1942-XX, n. 617, concernente la disciplina dell'utilizzazione delletorbiere. (2041)

VASELLI, *Relatore*, avverte che, per comprendere bene la portata del disegno di legge in esame, che propone la conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 617, concernente la disciplina dell'utilizzazione delle torbiere, bisogna tener presente l'articolo 45 del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno. Esso dice testualmente:

« Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.

« Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, il Ministro per l'economia nazionale può, sentito il Consiglio superiore delle miniere, prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, il Ministro può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il Ministro dei lavori pubblici.

« Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.

«I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.

« Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 ».

Il disegno di legge in esame porta una disposizione che in sostanza è la stessa contenuta nell'articolo 45 predetto, perchè dice all'articolo 1:

"I giacimenti di torbe che a giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni non siano coltivati con mezzi tecnici ed economici sufficienti, possono essere dati in concessione, sentito il Consiglio superiore delle miniere, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, a chi ne faccia domanda, con l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capitolo II e seguenti del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443 ».

Osserva che, però, l'articolo 45 stabiliva preventivamente un termine a favore del proprietario della torbiera o del giacimento in genere, e che a quanto si apprende dalla relazione, sembra che, per l'urgenza di sfruttare i giacimenti, si voglia eliminare tale procedura, cosicchè il provvedimento si risolverebbe in una deroga all'articolo 45 della precedente legge. Ma, se così è, bisogna dirlo esplicitamente nel provvedimento; altrimenti si potrebbe pensare che possano sussistere contemporaneamente le due disposizioni.

Nota poi che l'articolo 1 parla di « giacimenti di torbe che a giudizio insindacabile del Ministro delle corporazioni non siano coltivati con mezzi tecnici ed economici sufficienti ». Sarebbe opportuno precisare se

questa disposizione riguarda anche i giacimenti non coltivati.

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, consente.

VASELLI, *Relatore*, fa presente che bisognerebbe, allora, dire che il Ministro delle corporazioni può autorizzare le concessioni in parola, in deroga all'articolo 45 del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1343.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, osserva che si potrebbe dire: « a parziale deroga del Regio decreto 29 luglio 1927-V. n. 1443 ».

TREDICI ritiene che non sia necessario ricorrere alla interpretazione o alla modificazione dell'articolo 45 citato.

Ricorda che vi è la legge 7 novembre 1941, n. 1360, relativa alla classificazione delle sostanze minerali, che divide le sostanze medesime in due categorie e prevede il passaggio di esse da una categoria all'altra con semplice decreto Reale. Nel caso presente si potrebbe far passare la torba dalla seconda alla prima categoria, anche in via temporanea, e si otterrebbe così lo scopo che si vuole raggiungere senza dover apportare modifiche all'articolo 45 della legge mineraria.

PRESIDENTE osserva che la relazione ministeriale già afferma che « in base al Regio decreto legislativo 29 luglio 1927-V, n. 1443, ed alla legge 7 novembre 1941-XX, n. 1360, la coltivazione delle torbe appartiene alla seconda categoria (cave) e pertanto i giacimenti torbiferi sono lasciati alla disponibilità dei proprietari della superficie ».

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, rileva che allo stato attuale della legislazione le cave di torba non hanno lo stesso trattamento dei giacimenti minerari, e quindi restano a disposizione del proprietario. Osserva poi che col provvedimento in esame si dà facoltà al Ministro per le corporazioni di derogare a una disposizione in vigore in dipendenza della guerra e per un tempo limitato, mentre accogliendo la proposta del camerata Tredici e stabilendo che le cave di torba siano sottoposte alla stessa disciplina delle miniere, sarebbe poi difficile ritornare alla precedente classificazione.

VASELLI, *Relatore*, fa presente che il passaggio di una sostanza minerale dalla seconda alla prima categoria deve essere basato su una valutazione degli elementi di fatto, e non può essere adottato soltanto per sottrarre la coltivazione del giacimento di torba al proprietario e darla ad altri che la chiede.

Col disegno di legge in esame si vuole disporre una deroga a quanto è stabilito nel-

l'articolo 45, ma bisogna dirlo chiaramente, ed evitare che si possa credere che coesistano le due disposizioni, quella dell'articolo 45 e quella della possibilità della deroga.

Propone che si stabilisca che per tutta la durata della guerra è sospesa l'applicazione dell'articolo 45.

PRESIDENTE ritiene che sia opportuno sospendere la discussione per un riesame del provvedimento, giacchè l'articolo 1 è redatto in termini così vaghi e imprecisi che può lasciare dubbi sulla sua applicazione.

Osserva, inoltre, che è vero che in questo articolo 1 si fa riferimento alla procedura del 1927, e quindi anche al Consiglio superiore delle miniere, che anche allora esisteva, ma non si fa riferimento alla Corporazione delle industrie estrattive, che è di creazione posteriore. Ora nella questione in esame non si tratta semplicemente di un accertamento

tecnico, ma anche di un accertamento di natura economica, sulla convenienza di sottrarre al proprietario la disponibilità della miniera per affidarla ad altri. E quindi il giudizio non viene dato soltanto per quanto riguarda la coltivazione con mezzi tecnici sufficienti, ma anche perciò che concerne i mezzi economici. Sarebbe il caso che, riesaminando il decreto-legge, si considerasse l'opportunità di stabilire obbligatoriamente anche la richiesta del parere della Corporazione competente.

VASELLI, *Relatore*, aderisce alla proposta di rinvio.

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, dichiara di non avere difficoltà al riguardo.

(La discussione è rinviata).

La riunione termina alle 12.30.

XXX<sup>a</sup> legislatura — I<sup>a</sup> della camera dei fasci e delle corporazioni

ALLEGATO

# TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, contenente nuove norme sulle aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti. (1873-B)

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, contenente nuove norme sulle aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo e all'articolo unico è soppressa la parola: prevalenti.

All'articolo 2, l'ultimo comma è sostituito dal sequente:

Chiunque rifiuta di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 3000, e, se dà informazioni mendaci, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 300 a lire 6000.

All'articolo 3, 1º comma, la parola: amministrazione, è sostituita dalla parola: gestione; comma 4º, la parola: due, è sostituita dalla parola: tre; il comma 7º è sostituito dal seguente:

Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze.

Agli articoli 4, commi 1º e 2º; 19, comma 1º e 21 comma 1º le parole: Ministero delle, sono sostituite dalle parole: Ministro per le.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

La liquidazione è ordinata quando l'azienda non sia in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa.

La liquidazione può essere ordinata quando ricorrano speciali motivi.

Il decreto di messa in liquidazione delle aziende di cui all'articolo 3 importa la liquidazione della società per tutti gli effetti preveduti dalla legge.

Per la liquidazione si seguono le modalità di volta in volta prescritte dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro per le finanze, osservate, in quanto applicabili, le norme sulla liquidazione delle società. Alla azienda in liquidazione si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 3 e del secondo comma dell'articolo 4.

Il liquidatore, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro per le finanze, può procedere alla vendita dell'azienda nel suo complesso. L'atto di vendita è soggetto all'approvazione dei predetti Ministri.

Quando la liquidazione è ordinata per il motivo di cui al primo comma, o quando, pur essendo ordinata per i motivi di cui al secondo comma, venga accertato lo stato di insolvenza dell'azienda, l'attivo netto della liquidazione deve anzitutto erogarsi nel pagamento dei crediti con diritto di prelazione e il resto deve essere ripartito tra tutti i creditori in proporzione dei loro crediti.

Nel caso preveduto dal comma precedente, dalla data del decreto che ordina la liquidazione, non possono essere compiuti atti esecutivi a carico dell'azienda. In ogni caso, il decreto suddetto impedisce la dichiarazione di fallimento e fa cessare il fallimento che fosse stato in precedenza dichiarato.

L'accertamento dello stato di cessazione dei pagamenti è fatto d'ufficio o su istanza dei creditori o del liquidatore, con sentenza del Tribunale, che determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267, sulla disciplina del fallifallimento e del concordato preventivo.

### L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

#### ART. 24.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare norme integrative del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

# Provvidenze a favore della sericoltura per il triennio 1942-45. (2039)

#### ART. 1.

A decorrere dalla campagna bacologica 1942 e fino a quella 1944, gli acquisti di bozzoli, compresi i bozzoli doppi, calcinati e di scarto, non possono essere effettuati che dalle ditte che ne abbiano fatto richiesta alla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della seta osservando le norme che saranno all'uopo predisposte dalla Federazione stessa e approvate dal Ministero delle corporazioni, e ne abbiano ottenuta apposita autorizzazione.

Gli acquisti fatti non in conformità a quanto disposto nel comma precedente sono nulli di pieno diritto.

I prelevamenti di campioni di bozzoli dagli ammassi per la determinazione della rendita e per altre prove eventuali, anche se per solo uso delle organizzazioni agricole, dovranno essere effettuati nella misura e con le modalità che saranno concordate tra le Organizzazioni agricole e quelle industriali, le quali concorderanno altresì, in ottemperanza alle norme di carattere generale, la destinazione della seta ottenuta dalla filatura dei campioni stessi.

#### ART. 2.

Il prezzo base dei bozzoli gialli e quello dei bozzoli bianchi di produzione nazionale dei raccolti 1942, 1943 e 1944 vengono determinati all'inizio di ogni singola campagna con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e le valute.

I prezzi base suddetti si riferiscono a partite mercantili di qualità media.

S'intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che dànno una resa di un chilogramma di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli.

Ai prezzi base come sopra determinati deve essere aggiunta una quota fissa per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenute, a titolo di rimborso delle spese di queste operazioni e di quelle eventuali di conservazione e per interessi, quota da determinarsi nel decreto di cui al 1º comma del presente articolo.

Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di ogni contratto una copia resterà presso l'ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata dall'ammasso venditore all'Ente nazionale serico a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratto ed ogni altra documentazione.

#### ART. 3.

Gli ammassi collettivi dei bozzoli devono tenere la gestione dei bozzoli bianchi, ad essi conferiti per la vendita, distinta da quella di qualsiasi altra partita di bozzoli.

#### ART. 4.

Effettuata in ciascuna provincia la vendita di tutti i bozzoli ammassati, qualora il ricavo medio effettivo ottenuto per i bozzoli bianchi risulti inferiore a quello base stabilito per gli stessi ai sensi dell'articolo 2, l'Ente nazionale serico provvederà a integrare il ricavo ottenuto fino al livello di quello base.

L'Ente nazionale serico ha facoltà di compiere gli opportuni controlli per l'accertamento dei prezzi realizzati dagli ammassi per tutti i bozzoli venduti.

#### Авт. 5.

Ogni esercente di stabilimento di filatura di bozzoli (bozzoli doppi compresi) deve tenere apposita registrazione dei bozzoli introdotti nello stabilimento, distinguendo le partite di produzione nazionale da quelle di importazione, per le quali è pure tenuto a fornire agli incaricati dell'Ente nazionale serico, per il servizio di controllo, la prova dell'acquisto all'estero e nei possedimenti e colonie o, in ogni caso, quando non si tratti di acquisto diretto, della provenienza ed origine.

# ART. 6.

A chiunque, a partire dal 1º luglio 1942 e fino al 30 settembre 1945, venda all'estero prodotti serici di cui al successivo articolo 9 sarà corrisposto, quando si verifichi la condizione di cui all'articolo 7, una quota di integrazione di prezzo che verrà liquidata dal-

l'Ente nazionale serico sotto il controllo del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

La corresponsione della quota di integrazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che tutti i prodotti siano stati fabbricati con bozzoli dei raccolti nazionali e acquistati o trasformati secondo le norme dell'articolo 1:
- b) che sia stato pagato, per i bozzoli, all'ammasso collettivo venditore, eventualmente con l'integrazione di cui all'articolo 4 per i bozzoli bianchi, un prezzo corrispondente a quello base fissato ai sensi della presente legge.

Per i bozzoli destinati ad essere filati per prove di campionatura e di vendita, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1, dovrà essere accreditato agli allevatori conferenti un prezzo pari a quello medio realizzato nella vendita degli altri bozzoli dello stesso ammasso, e in ogni caso non inferiore a quello corrispondente al prezzo base;

c) che i prodotti serici risultino venduti entro il 30 settembre 1945 e spediti ad acquirenti esteri:

entro il 31 dicembre 1945, per la seta tratta greggia semplice;

entro il 28 febbraio 1946, per la seta tratta greggia addoppiata e = o torta;

d) che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero o le banche delegate da detto Istituto abbiano riconosciuto e certifichino l'adempimento degli impegni valutari assunti dal venditore al momento della esportazione.

# ART. 7.

Per ogni singola campagna sericola con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e per le valute, verrà determinato il valore della seta tratta greggia semplice ricavata dai bozzoli prodotti nella campagna stessa.

La quota di integrazione di cui al precedente articolo 6 sarà corrisposta quando il valore della seta tratta greggia semplice, stabilito ai sensi del precedente comma, risulti superiore a quello rappresentativo del valore medio internazionale della seta tratta greggia semplice di qualità corrispondente determinato in base a elementi di fatto o, in mancanza di questi, convenzionalmente dal Comitato di cui all'articolo 8.

Il Comitato fisserà, altresì, il periodo di validità del valore rappresentativo determinato. La quota di integrazione di cui all'articolo 6 sarà determinata in misura pari alla differenza fra i valori della seta tratta greggia semplice stabiliti rispettivamente ai sensi del 1º e 2º comma del presente articolo

#### ART. 8.

Il Comitato di cui all'articolo 7 è nominato dal Ministro per le corporazioni ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, degli scambi e le valute e dal Segretario generale dell'Ente nazionale serico.

Il Comitato oltre al valore rappresentativo di quello medio internazionale della seta tratta greggia semplice di cui all'articolo 7 stabilirà, con le norme di cui alla presente legge, la misura della quota di integrazione da assegnare alle varie qualità di prodotti oggetto delle vendite in ciascuna quindicina.

Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante del Ministero delle corporazioni e ne disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario dello stesso Ministero.

L'efficacia delle determinazioni del Comitato è subordinata all'approvazione del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze.

# ART. 9.

La quota di integrazione calcolata ai sensi del precedente articolo 7 è considerata come quota base e sarà corrisposta per ogni chilogrammo di seta tratta greggia semplice.

La quota base di integrazione subirà per i prodotti sotto indicati le seguenti variazioni:

- a) filati greggi, tinti, semplici o ritorti, ottenuti da bozzoli doppi, quota di integrazione pari a due quinti della quota base per chilogrammo;
- b) seta tratta greggia addoppiata e torta, seta tratta tinta, quota base aumentata di lire 2.50 per chilogrammo.

# ART. 10.

Le vendite sia all'interno che all'estero di seta tratta greggia semplice o addoppiata e torta, filati di bozzoli doppi compresi, devono essere denunciate all'Ente nazionale serico.

# ART. 11.

Alla fine di ogni campagna serica il Ministro per le corporazioni potrà disporre l'accertamento delle giacenze di seta tratta greg-

## XXX<sup>a</sup> legislatura — I<sup>a</sup> della camera dei fasci e delle corporazioni

gia semplice e addoppiata e torta, filati di bozzoli doppi compresi, nonchè di quelle di bozzoli già acquistati ai sensi dell'articolo 1 e non ancora trasformati, e ordinarne il deposito in magazzini da destinarsi.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste e per gli scambi e per le valute, potrà disporre per la filatura delle giacenze di bozzoli di cui sopra, e di quelle eventualmente esistenti presso gli ammassi collettivi, allo scopo di collocarne il prodotto unitamente alle giacenze di seta accertate ai sensi del presente articolo.

#### ART. 12.

Qualora, in relazione alle precedenti disposizioni, sorga questione sulla determinazione della qualità delle partite di bozzoli e del prezzo relativo, stabilisce insindacabilmente in proposito una Commissione paritetica istituita presso ogni Consiglio provinciale delle corporazioni, composta di quattro membri, di cui uno in rappresentanza degli agricoltori, uno dei lavoratori dell'agricoltura, uno degli industriali e uno dei lavoratori dell'industria, designati dalle rispettive Unioni provinciali, e presieduta dal prefetto presidente di detto Consiglio, o da un suo delegato.

#### ART. 13.

Agli effetti della presente legge tutta la documentazione comprovante l'esportazione dei prodotti serici deve essere presentata all'Ente nazionale serico entro tre mesi dall'avvenuto accredito all'esportazione, in Italia, del controvalore della merce esportata o, comunque, entro due anni dal giorno di effettuazione delle operazioni doganali di esportazione.

Le quote d'integrazione non liquidate in conseguenza della mancata presentazione della documentazione di esportazione nei limiti di tempo di cui al precedente comma si intendono prescritte.

#### ART. 14.

Chiunque acquisti bozzoli prodotti nelle campagne 1942-1944 in difformità delle disposizioni contenute nell'articolo 1 è punito con ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore dei bozzoli acquistati, valutato in base alle norme contenute nell'articolo 2, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Coloro che non ottemperino alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 2, negli articoli 5 e 10 sono puniti con l'ammenda fino a lire 5000.

#### ART. 15.

I fondi occorrenti per la corresponsione delle quote di integrazione di cui all'articolo 6 e delle differenze di cui all'articolo 4 saranno iscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente nazionale serico con ordini di accreditamento per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

L'Ente nazionale serico presenterà i rendiconti delle erogazioni effettuate con i fondi ad esso forniti a norma delle disposizioni medesime.

Per le spese da sostenersi dall'Ente nazionale serico per l'applicazione della presente legge sarà aumentato di lire 700,000 lo stanziamento del capitolo n. 19 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1942-1943 e per i successivi fino a quello 1944-1945.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI